

**REGOLAMENTO (CE) N. 352/94 DELLA COMMISSIONE  
del 16 febbraio 1994**

**che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(\*)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(\*)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(\*)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93<sup>(\*)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(\*)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93<sup>(\*)</sup>,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 191/94 della Commissione<sup>(\*)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 216/94<sup>(\*)</sup>;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei

prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(\*)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(\*)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione<sup>(1)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 191/94 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(\*)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 76.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 51.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

<sup>(10)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

<sup>(11)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.